



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di laurea Magistrale in Biotecnologie sanitarie

Classe di laurea n. LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

A.A. 2015/2016

ADID

SOMMARIO

Art. 1	Finalità	pg. 3
Art. 2	Contenuti del Regolamento didattico di corso	pg. 3
Art. 3	Struttura e organizzazione del corso	pg. 3
Art. 4	Ordinamento didattico	pg. 4
Art. 5	Quadro degli insegnamenti e delle attività formative	pg. 4
Art. 6	Piano degli studi annuale	pg. 5
Art. 7	Accesso al Corso di laurea	pg. 5
Art. 8	Crediti formativi universitari e conseguimento del titolo di studio	pg. 6
Art. 9	Articolazione del corso di laurea magistrale	pg. 6
Art. 10	Attività formative caratterizzanti	pg. 6
Art. 11	Attività formative affini o integrative	pg. 6
Art. 12	Attività formative a scelta dello studente	pg. 7
Art. 13	Attività di tirocinio	pg. 7
Art. 14	Apprendimento autonomo	pg. 7
Art. 15	Obblighi di frequenza	pg. 7
Art. 16	Prove di profitto	pg. 7
Art. 17	Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto	pg. 8
Art. 18	Riconoscimento di crediti formativi (CFU)	pg. 8
Art. 19	Obsolescenza CFU	pg. 9
Art. 20	Propedeuticità	pg. 9
Art. 21	Presentazione dei piani di studio individuali	pg. 9
Art. 22	Prova finale	pg. 9
Art. 23	Obblighi della struttura didattica e degli studenti	pg. 10
Art. 24	Comitato di indirizzamento	pg. 10
Art. 25	Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi	pg. 10
Art. 26	Natura del presente Regolamento	pg. 10
Art. 27	Sede amministrativa del corso e disposizione finale	pg. 11

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie sanitarie di seguito denominati rispettivamente RAULM e Corso di Laurea Magistrale, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il RAULM definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il RAULM determina in particolare:
 - a) la struttura e l'organizzazione interno del corso di laurea magistrale;
 - b) il ruolo del Presidente della commissione dell'esame di profitto;
 - c) il sistema di tutorato;
 - d) l'ordinamento didattico;
 - e) il quadro degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - f) l'articolazione degli insegnamenti in moduli, gli obiettivi formativi specifici e i CFU di ciascun Insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - g) i criteri di accesso al corso, il riconoscimento dei crediti formativi e i criteri di valutazione dell'obsolescenza;
 - h) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - i) le tipologie delle forme didattiche previste, anche a distanza;
 - j) l'articolazione delle attività formative offerte dal corso di laurea magistrale in attività formative caratterizzanti, affini e integrative, a scelta degli studenti e di ateneo;
 - k) le disposizioni riguardanti le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
 - l) le disposizioni riguardanti gli obblighi di frequenza degli studenti;
 - m) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - n) gli obblighi degli studenti;
 - o) le disposizioni riguardanti il conseguimento del titolo di studio e la prova finale;
 - p) gli impegni del corso di laurea magistrale finalizzati allo sviluppo della qualità dell'offerta formativa;
3. Il RAULM, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 6, comma primo del RAU, è approvato su proposta del Consiglio di Corso di studio, dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti e del Consiglio della Scuola interdipartimentale, se istituita.

Art. 3 Struttura e organizzazione del corso

Il corso di laurea magistrale è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto

previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.

3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.

4. L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e il controllo delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale sono curati dai seguenti organi:

- a) Coordinatore del Consiglio di corso di laurea magistrale;
- b) Consiglio di corso di laurea magistrale.

5. Per le competenze e le funzioni del Consiglio di corso di laurea magistrale e del Coordinatore, nonché per la rispettiva composizione e nomina, si fa riferimento all'art. 20 del Regolamento didattico di ateneo.

Art. 4

Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea stesso.

L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:

- a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 12, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 5

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 6

Piano degli studi annuale

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di corso di laurea magistrale, approvato annualmente dal Dipartimento di riferimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e sottoposto agli organi di governo di ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.

3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7

Accesso al Corso di laurea magistrale

1. L'accesso al corso di laurea magistrale è a numero programmato definito annualmente dai competenti organi di Ateneo su proposta del Consiglio del corso di laurea magistrale in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche e scientifiche.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del RAU, per essere ammessi al corso di laurea magistrale, occorre essere in possesso di titolo di Laurea conseguito nella classe delle lauree in Biotecnologie (classe 1 ex DM 509/99, classe 2 ex DM 270/2004) oppure nella classe delle lauree in Scienze Biologiche (classe 12 ex DM 509/99, classe 13 ex DM 270/2004).

Sono altresì ammessi gli studenti in possesso di altro titolo di laurea, conseguito in Italia ed all'estero, che, all'atto dell'immatricolazione abbiano raggiunto i seguenti obiettivi:

a. Ambito delle Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche (FIS/01-FIS/08, INF/01, MAT/01-MAT/09, MED/01, SECS-S/01, SECS-S/02 o affini): CFU 10;

b. Ambito delle Discipline biologiche (BIO/01, BIO/10, BIO/11, BIO/13, BIO/17, BIO/18, BIO/19 o affini): CFU 10;

c. Ambito delle Discipline biotecnologiche comuni (BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/14, BIO/18, CHIM/06, MED/04, MED/42 o affini) CFU 24

d. Ambito delle Discipline per la regolamentazione, economia e bioetica (IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/14, M-FIL/02, M-FIL/03, MED/02, SECS-P/06, SECS-P/07 o affini): CFU 4;

e. Ambito delle Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: CFU 32, fra:

1) Discipline Mediche e terapeutiche (BIO/12, MED/03, MED/04, MED/05, MED/07, MED/08, MED/09, MED/13, MED/15, MED/42, VET/06 o affini)

2) Discipline Veterinarie (VET/01, VET/02, VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08, VET/10 o affini).

Il raggiungimento di tali requisiti verrà verificato da cinque docenti (indicati dalla commissione didattica) dei rispettivi ambiti disciplinari entro il primo semestre del primo anno di corso.

3. Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno del Corso di laurea magistrale è fissato annualmente dal Manifesto degli studi.

4. Per gli studenti stranieri è valutato il possesso del requisito della lingua italiana attraverso il sistema di certificazione interno all'ateneo. Qualora lo studente non posseda il livello linguistico richiesto, possono essere assegnati dal Consiglio di corso di laurea magistrale specifici debiti formativi. Ove non vengano assolti tali debiti formativi, è preclusa l'ammissione alle attività formative didattiche.

5. Annualmente è resa nota dal Manifesto degli studi la possibilità di accogliere richieste di trasferimento di studenti da altri Atenei, indicando i tempi e i modi di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione dei candidati.

6. La disponibilità ad accogliere studenti da altre sedi è vincolata, di norma, ai posti disponibili per la didattica frontale e dell'offerta formativa e di tirocinio, al numero di studenti fuori corso.

Art. 8

Crediti formativi universitari e conseguimento del titolo di studio

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il credito formativo universitario (CFU).

2. La durata normale del Corso di laurea magistrale è di 2 anni. Per conseguire la laurea lo studente deve

acquisire 120 crediti comprensivi anche della prova finale.

3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente comprensive

(a) delle ore di lezione **(di norma 8 ore di didattica frontale e 12 ore per corsi con rilevante pratica laboratoriale)**;

(b) delle ore di attività didattica svolta in laboratori;

(c) delle ore di seminario;

(d) delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'ordinamento didattico;

(e) delle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.

4. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso prevedono le seguenti metodologie didattiche:

(a) convenzionale (didattica frontale);

(b) teledidattica (per le attività mutate);

(c) tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo);

(d) seminariale (mono-multidisciplinari).

Art. 9

Articolazione del corso di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative caratterizzanti;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

c) attività a scelta dello studente;

d) attività formative relative alla preparazione della prova finale;

e) ulteriori attività formative sotto forma di tirocini.

2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 10

Attività formative caratterizzanti

1. Le attività formative caratterizzanti comprendono complessivamente 83 crediti. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il corso di laurea magistrale.

2. Le attività formative caratterizzanti sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

Art. 11

Attività formative affini o integrative

1. Le attività formative affini o integrative comprendono complessivamente 15 crediti. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il corso di laurea magistrale.

2. Le attività formative affini o integrative sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

Art. 12

Attività formative a scelta dello studente

1. Le Attività formative a scelta dello studente dispongono di 8 crediti, dei quali 4 devono essere obbligatoriamente maturati in attività di laboratorio. Per conseguire un credito (1 CFU) sarà necessario frequentare un laboratorio per 25 ore. Nel caso di partecipazione ad attività seminariali o a convegni di studio per ogni ora si conseguiranno 0,2 CFU.

2. Le attività seminariali saranno riconosciute solo se saranno state approvate dal Coordinatore del corso ed

in presenza di un attestato di partecipazione, nel quale ne sia chiaramente specificata la durata.

Art. 13 **Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
2. Le attività di tirocinio di ciascuno studente sono seguite da un docente componente del Consiglio di corso di laurea magistrale.

Art. 14 **Apprendimento autonomo**

1. Il corso di laurea magistrale garantisce agli studenti la disponibilità di ambienti e attrezzature per il tempo necessario per dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.

Art. 15 **Obblighi di frequenza**

1. La frequenza all'attività didattica programmata è obbligatoria. È ammesso a sostenere gli esami programmati per l'acquisizione dei crediti relativi chi ha frequentato almeno il 70% delle ore di ciascuna attività didattica. Sono fatte salve modalità particolari per gravi e comprovati motivi che saranno approvate dal Consiglio di corso di laurea magistrale su istanza dello studente interessato.
2. La frequenza è verificata dal Presidente dell'insegnamento di concerto con i docenti responsabili di moduli, adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio di corso di laurea magistrale.

Art.16 **Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti è effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento didattico di ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.
2. Di norma l'esame di profitto, o prova di valutazione finale, è unico per ogni insegnamento. L'esame di profitto può essere preceduto da prove "in itinere" dei singoli moduli in cui è suddiviso l'insegnamento definite dal Presidente della commissione d'esame. Ciascun insegnamento si conclude con un esame che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla presenza della Commissione approvata dal Consiglio di Corso di laurea magistrale.
3. Le Commissioni di esame di profitto degli insegnamenti formulano il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi **oppure, dove stabilito, con approvazione o non approvazione. Laddove l'esame prevede un voto**, l'esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei CFU relativi.
4. Il calendario delle prove d'esame, pubblicato all'inizio dell'anno accademico, indica le modalità e le date e gli spazi per lo svolgimento delle prove conclusive delle prove degli esami di profitto, prevedendo per ogni insegnamento almeno sei appelli distribuiti in tre periodi di esami (almeno 1 per ciascun periodo) e adeguatamente distanziati uno dall'altro all'interno di ciascun periodo. Nel caso di oggettiva incompatibilità fra la programmazione del numero minimo di 6 appelli annuali il calendario annuale delle lezioni programmato dal corso di laurea magistrale e nel rispetto delle altre condizioni sopra enunciate, il numero minimo degli appelli può essere ridotto a 5 con delibera del Consiglio del corso di laurea magistrale.
5. Il calendario delle prove finali per il conseguimento del titolo, pubblicato all'inizio dell'anno accademico,

deve prevedere almeno tre appelli opportunamente distribuiti nell'anno accademico, almeno uno dei quali collocato nell'anno solare successivo entro la data del 30 aprile.

Art. 17

Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto

1. La Commissione d'esame è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Coordinatore del corso di studio. Qualora nello stesso corso siano affidati compiti didattici a più di un docente è prevista la nomina di un Presidente della Commissione dell'esame di profitto.

2. Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto assolve le seguenti funzioni:

- a) predisporre annualmente il programma integrato delle attività didattiche, complete di contenuti e indicazioni per lo studio individuale e per le modalità di verifica del profitto facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'Insegnamento;
- b) coordina il contributo offerto dall'insegnamento di cui è responsabile con gli altri insegnamenti del corso di laurea magistrale al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
- c) guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
- d) valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza maturati;
- e) presiede le prove di profitto dell'insegnamento di cui è responsabile e verbalizza agli esiti;
- f) assicura, nei confronti del Consiglio di corso di laurea magistrale, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
- g) garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri insegnamenti.

3. Per coordinare l'attività didattica affidata, il Presidente della Commissione dell'esame di profitto riunisce almeno una volta all'anno i docenti del/dei modulo/i costituenti l'insegnamento.

Art. 18

Riconoscimento di crediti formativi (CFU)

1. In caso di trasferimento dello studente da altro ateneo o passaggio dello studente da altri corsi di laurea dell'ateneo, il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento didattico di ateneo.

2. L'istanza di riconoscimento dei CFU maturati in precedenti corsi di studio, avanzata dallo studente nei tempi e nei modi indicati dalla struttura didattica, è valutata per ciascun modulo dal docente di settore scientifico disciplinare omogeneo o affine che propone la propria valutazione al Consiglio di corso di laurea magistrale che assume specifica deliberazione.

Art. 19

Obsolescenza CFU

1. Nella valutazione dei CFU pregressi di cui all'art 18, comma 1 e 2, è facoltà di ciascun docente valutare l'obsolescenza dei programmi in relazione ai contenuti.

Art. 20

Propedeuticità

1. Ai fini di un efficace svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di ateneo.

2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 "quadro degli obiettivi e delle propedeuticità" del presente Regolamento.

3. Lo studente è ammesso alla frequenza dei corsi dell'anno successivo solo dopo aver ottenuto la frequenza delle attività didattiche programmate per l'anno di corso precedente.

Art. 21
Presentazione dei piani di studio individuali

1. Lo studente per particolari motivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al Consiglio di corso di laurea magistrale domanda di approvazione di un piano di studio individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale.

Art. 22
Prova finale

1. Ai sensi del regolamento didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi e sua dissertazione. **La dissertazione avviene in due fasi: una prima discussione estesa della tesi in presenza di una commissione ristretta che preveda almeno il relatore, il contro-relatore ed il coordinatore del corso di studi ("pre-laurea") ed una presentazione breve davanti alla commissione di laurea.**

2. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi.

3. Alla preparazione della tesi sono assegnati 12 CFU.

4. Il voto di ammissione all'esame finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli insegnamenti.

5. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio progressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.

6. Nella valutazione della prova finale è concesso fino ad un massimo di 12 punti. In particolare viene assegnato un punto aggiuntivo per lo studente che abbia partecipato alle esperienze ERASMUS con impegno e profitto. **Per quanto riguarda il punteggio assegnabile dalla Commissione, il Relatore può concedere un massimo di 3 punti, il controrelatore un massimo di 3 punti e infine la Commissione di laurea nella sua totalità un massimo di 4 punti.** Le lodi ottenute dagli studenti negli insegnamenti sono valorizzate nella misura di 0,3 punti per ciascuna lode. È concesso un punto aggiuntivo per lo studente che si laurei in corso.

7. Il punteggio finale di laurea è espresso in centodieci (110/110) con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale di laurea è di 66/110.

Art. 23
Obblighi della struttura didattica e degli studenti

1. Il corso di laurea magistrale è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare alle responsabilità della professione cui gli studenti aspirano. Nella comunità del corso di laurea magistrale gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il corso di laurea magistrale assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.

2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui il corso di laurea magistrale è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:

- adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l'impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;

- adottare in aula e nei laboratori comportamenti che non ostacolino o disturbino l'apprendimento proprio e altrui;
- evitare fotocopie non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l'uso improprio per finalità diverse dall'apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del corso di laurea magistrale o dai docenti;
- rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti o nella struttura universitaria, trattando i soli dati personali sensibili dei soggetti cui è stato autorizzato, mantenendo la necessaria riservatezza sui processi organizzativi amministrativi dei quali è venuto a conoscenza;
- adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o di elaborato di tesi;
- rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture che frequenta durante le attività formative professionalizzanti ed i tirocini nonché le procedure relative agli infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé e per i soggetti per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti;
- non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet) dati, audio o video registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del CLM-68, acquisiti direttamente o indirettamente;

3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difformi agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di ateneo.

Art. 24 Comitato di indirizzamento

1. Può essere istituito un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
2. La sua composizione e nomina è deliberata dal Consiglio di corso di laurea magistrale e ha durata triennale.
3. Il Comitato di indirizzamento si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 25 Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi

1. Gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie possono richiedere l'inserimento ed il riconoscimento nel proprio piano di studio quali corsi liberi di insegnamenti tenuti e superati presso atenei stranieri nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale.
2. In riferimento alla disciplina dei corsi singoli e dei corsi liberi, salvo apposita e motivata delibera del Consiglio di corso di laurea magistrale, non è ammessa la frequenza ai corsi di insegnamento, attività di tirocinio e altre attività didattiche organizzate, da parte di persone o studenti non iscritti al corso.
3. Previa istanza degli interessati e delibera del Consiglio di corso di laurea magistrale può essere autorizzata agli uditori la sola frequenza di lezioni di insegnamenti o moduli compatibilmente alla capienza delle strutture a disposizione. A tale categoria non possono essere rilasciati dal docente o dalla struttura didattica attestati di frequenza. Gli uditori non possono essere inoltre ammessi a sostenere gli esami di profitto.

Art. 26 Natura del presente Regolamento

1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio ai sensi dall'art. 12 del RAU.

Art. 27

Sede amministrativa del corso e disposizione finale

1. Il corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie ha sede amministrativa e didattica a Udine. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.